

CONDIZIONI PER LA FRUIBILITÀ DEL BENEFICIO FISCALE “IMPATRIATI” PER LAUREATI EXTRA UE RESIDENTI E LAVORATORI IN ITALIA

Composizione

- Sentenza del 16 giugno 2025, n. 14/1486 – Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Lombardia
- Pres. Izzi
- Rel. Santamaria

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 515 AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE - TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE INCENTIVI FISCALI PER I LAVORATORI C.D. "IMPATRIATI"

Regime speciale per i lavoratori impatriati *ex art.* 16, comma 4, del d.lgs. n. 147 del 2015 – Cittadino extra UE entrato con permesso di soggiorno per motivi di studio convertito in permesso per motivi di lavoro – Ammissibilità.

Massima

Il cittadino extra UE che abbia conseguito la laurea in Italia, ottenuta la conversione del permesso di soggiorno per motivi di studio in permesso di soggiorno per motivi di lavoro e trasferita la residenza anagrafica e fiscale in Italia, può beneficiare del regime agevolato previsto per gli impatriati dall'art. 16, comma 4, del d.lgs. n. 147 del 2015 per cinque anni, decorrenti dal periodo di imposta coincidente con il trasferimento di residenza.

Rif. Normativi

- D.lgs. 14 settembre 2015, n. 147, art. 16

Correlata

- Cass., Sez. 5, n. 33481 del 30/09/2023

Anno pubb.

- 2025

